



# **COMUNE DI V I S C O**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

*Approvato con D.C.C. n. 12 del 30 aprile 2021*

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI VISCO (UD)**

### INDICE

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Competenze
- Art. 3. Responsabilità
- Art. 4. Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5. Atti a disposizione del pubblico

##### CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI – CASE FUNERARIE E SALE DEL COMMiato

- Art. 6. Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 7. Case funerarie e sale del commiato

##### CAPO III - FERETRI

- Art. 8. Deposizione della salma nel feretro
- Art. 9. Verifica e chiusura feretri
- Art. 10. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 11. Fornitura gratuita di feretri
- Art. 12. Piastrina di riconoscimento

##### CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 13. Modalità del trasporto e percorso
- Art. 14. Trasporti funebri
- Art. 15. Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 16. Orario dei trasporti
- Art. 17. Autorizzazione al trasporto
- Art. 18. Riti religiosi
- Art. 19. Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 20. Trasporto provvisorio
- Art. 21. Trasporto nel Comune, per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 22. Trattamento conservativo
- Art. 23. Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 24. Trasporto di ceneri e resti
- Art. 25. Rimesse di auto funebri

#### TITOLO II CIMITERI

##### CAPO I CIMITERI

- Art. 26. Elenco cimiteri
- Art. 27. Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 28. Reparti speciali nel cimitero
- Art. 29. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

## CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 30. Disposizioni generali

Art. 31. Piano regolatore cimiteriale

## CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32. Inumazione

Art. 33. Cippo

Art. 34. Tumulazione

Art. 35. Deposito provvisorio

## CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36. Esumazioni ordinarie

Art. 37. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 38. Esumazione straordinaria

Art. 39. Estumulazioni

Art. 40. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 41. Raccolta delle ossa

Art. 42. Oggetti da recuperare

Art. 43. Disponibilità dei materiali

## CAPO V CREMAZIONE

Art. 44. Crematorio

Art. 45. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 46. Urne cinerarie

Art. 47. Registro per la cremazione

Art. 48. Affidamento dell'urna cineraria

Art. 49. Dispersione delle ceneri

Art. 50. Modalità e luoghi di dispersione delle ceneri

## CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 51. Orario

Art. 52. Disciplina dell'ingresso

Art. 53. Divieti speciali

Art. 54. Riti funebri

Art. 55. Epigrafi, Monumenti, Ornamenti, sulle Tombe nei campi comuni ed aree, loculi o cellette in concessione

Art. 56. Fiori e piante ornamentali

Art. 57. Materiali ornamentali

## TITOLO III CONCESSIONI

### CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 58. Sepolture private

Art. 59. Durata delle concessioni

Art. 60. Modalità di concessione

Art. 61. Uso delle sepolture private

Art. 62. Manutenzione, canone annuo, affrancazione

Art. 63. Costruzione dell'opera - Termini

## CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 64. Divisione, subentri

Art. 65. Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Art. 66. Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 67. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

## CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 68. Revoca

Art. 69. Decadenza

Art. 70. Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 71. Estinzione

## TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI. IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

### CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 72. Accesso al cimitero

Art. 73. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 74. Responsabilità

Art. 75. Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 76. Introduzione e deposito di materiali

Art. 77. Orario di lavoro

Art. 78. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 79. Vigilanza

Art. 80. Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

### CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 81. Funzioni - Licenza

Art. 82. Divieti

## TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 83. Scadenziario delle concessioni

Art. 84. Mappa

Art. 85. Annotazioni in mappa

Art. 86. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 87. Schedario dei defunti

Art. 88. Rifiuti

### CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89. Norma Transitoria

Art. 90. Efficacia delle disposizione del regolamento

Art. 91. Cautele

Art. 92. Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art. 93. Concessioni pregresse

Art. 94. Tariffe e diritti per servizi

Art. 95. Norme di rimando

Art. 96. Contravvenzioni

Art. 97. Entrata in vigore del regolamento



## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente Regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria da applicarsi nel Comune di Visco, in armonia con il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la legge 30 marzo 2001 n. 130, con il DPCM 26 maggio 2000, con le Circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10 e la legge regionale Friuli Venezia Giulia 21 ottobre 2011, n. 12 e successive modificazioni, il Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0172/Pres., dirette alla generalità dei cittadini e alla pubblica amministrazione.

2. Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2. Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dal Responsabile del Servizio secondo le proprie competenze ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 32 e 33, 112 e 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di Polizia Mortuaria, espressamente citati nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono esercitati dalla A.A.S. territorialmente competente.

3. In caso di gestione diretta, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi vigente.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 30, 31, 32, 33, 112 e 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

#### **Art. 3. Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

#### **Art. 4. Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 15, comma 1;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- g) il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, rivolgendosi, secondo il criterio della turnazione, ai soggetti esercitanti l'attività funebre e che abbiano aderito ad apposito accordo quadro.

3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art 42 del D.L.vo n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5. Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n.285 del 10/09/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura;

b) copia del presente Regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241.

### **CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI – CASE FUNERARIE E SALE DEL COMMiato**

#### **Art. 6. Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero comunale.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Comune può istituire il proprio deposito di osservazione, obitorio e sala autopsie, in forma consorziata tra i comuni limitrofi e l'A.A.S. competente per territorio o altre strutture sanitarie disponibili.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri. In tale locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

#### **Art. 7 - Case funerarie e sale del commiato**

1. Le case funerarie e le sale del commiato devono possedere i requisiti strutturali di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Presidente Regione n. 172 del 28 agosto 2015.

2. L'ubicazione delle case funerarie è individuata nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, fermo restando il rispetto della distanza minima di metri 50 dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori (art. 6 c. 3, D.P.Reg. n. 0172/Pres.).

### **CAPO III - FERETRI**

#### **Art. 8. Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 9. Verifica e chiusura feretri**

1. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale

#### **Art. 10. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione, della esumazione, estumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono stabilite a norma dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., dall'art. 9 del Decreto Presidente Regionale n. 172 del 28 agosto 2015.

#### **Art. 11. Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa solo per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento comunale di contabilità.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile (delle obbligazioni) e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

#### **Art. 12. Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

### **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 13. Modalità del trasporto e percorso**

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere, a cassa chiusa, dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.



#### **Art. 14. Trasporti funebri**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 24 della legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.

#### **Art. 15. Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

#### **Art. 16. Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

#### **Art. 17. Autorizzazione al trasporto**

1. A norma dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2011, il trasporto funebre è autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso. Per i trasporti all'interno del Comune, l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.

2. A norma dell'art. 338 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934, il trasporto in altro Comune è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso.

3. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Comune in cui è avvenuto il decesso.

4. L'autorizzazione al trasporto deve accompagnare il feretro ed essere consegnata a chi la riceve, al cimitero o al forno crematorio, unitamente agli altri documenti.

5. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

6. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### **Art. 18. Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Nel caso il rito funebre preveda di stendere lungo il percorso o nei luoghi di sosta fiori o altro materiale la cui rimozione necessiti l'intervento del servizio di pulizia si dovranno versare i diritti in tariffa per la pulizia delle strade e lo smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 19. Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n.285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentita l'Azienda Sanitaria può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 20. Trasporto provvisorio**

1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.
3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 21. Trasporto nel Comune, per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di questo o di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile di Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile di Servizio osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n. 285/90.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 22. Trattamento conservativo**

1. A norma dell'art. 20 della L.R. 12/2011, per il trasporto del cadavere da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il trattamento antiputrefattivo è consentito nei casi e nei modi previsti dall'art. 20 medesimo.

#### **Art. 23. Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasferimento di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni

di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. (vedi art. 26 L.R. 12/2011)

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, del precitato decreto del Presidente della Repubblica.

3. A norma dell'art. 26 della L.R. n. 12/2011 il passaporto mortuario e, per i cadaveri destinati a Paesi non aderenti, l'autorizzazione all'estradizione, sono rilasciati da questo Comune per i feretri in arrivo o in partenza da questo Comune. L'ufficio competente al rilascio è individuato nel servizio demografico.

#### **Art. 24. Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili (comprese le ceneri derivanti dalla cremazione), ferme restando l'autorizzazione di cui agli artt. precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

#### **Art. 25. Rimesse di auto funebri**

1. Le rimesse di auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei mezzi stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di mezzi funebri e delle relative attrezzature è accertata dal direttore sanitario della Azienda per i Servizi Sanitari competente, anche per il tramite di suoi delegati.

### **TITOLO II CIMITERI**

#### **CAPO I CIMITERI**

#### **Art. 26. Elenco cimiteri**

Nel territorio comunale attualmente vi è in esercizio un unico Cimitero ubicato in Via degli Eroi.

#### **Art. 27. Disposizioni generali – Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ed agli artt. 11 e 12 del D.P. Regione n. 172/2015.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi delle vigenti normative.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, o ditte specializzate a tal fine autorizzate.

5. Competono esclusivamente al Comune, o ditte specializzate a tal fine autorizzate, tutte le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ed agli art.36 e segg. della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.

#### **Art. 28. Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico dei richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, oppure vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 29. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nei cimiteri, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero del Comune stesso;
  - d) é inoltre ammessa la sepoltura di persone che in passato avessero avuto la residenza nel Comune o di persone che, pur non rientrando nelle casistiche precedenti, abbiano o abbiano avuto legami con il Comune.
  - e) i nati morti e i prodotti del concepimento;
  - f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
  - g) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune;
  - h) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopraelencate;
  - j) cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari benemerenzze nel corso della loro vita per opere svolte in favore della collettività. Tale assegnazione, al caso concreto, avverrà con motivato decreto del Sindaco.
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

### **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Art. 30. Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, dalla legge regionale n. 12/2011 e dal successivo art. 31.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 31. Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Consiglio Comunale adotta, e di volta in volta modifica, un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione o modifica del piano il responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tenere conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3. Al suo interno i cimiteri comprenderanno:

- un'area destinata a campo di inumazione comune;
- un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
- un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie;
- un deposito di osservazione;
- una camera mortuaria;
- una cappella per riti religiosi;
- un ossario comune;
- un cinerario comune;
- un edificio (colombario) per nicchie ossario;
- un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie;
- un magazzino;
- servizi igienici destinati al pubblico;
- servizi igienici accessibili a persone disabili;
- un'area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri di cui all'art. 30 L.R. 12/2011.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

8. Il piano regolatore cimiteriale stabilisce, inoltre, le dimensioni minime e massime delle aree da dare in concessione, nonché le dimensioni e caratteristiche dei manufatti che vi si devono realizzare, sia entro che fuori terra, ivi incluse le lapidi da realizzarsi in campo comune.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 32. Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

2. Le sepolture di cui al comma precedente, lettera a), possono essere esumate anche dopo il termine dei 10 anni dal seppellimento, quando vi siano motivate ragioni o il ciclo di rotazione lo consenta.

### **Art. 33. Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una lapide e/o copri tomba.
4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

### **Art. 34. Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure di ingombro libero interno: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non potrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di ml 0,70, di larghezza ml 0,30 e di altezza ml 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a ml 0,30, ml 0,30 e ml 0,50.  
In occasione di ogni tumulazione, ai sensi dell'art. 76, comma 8 e 9, il loculo dovrà esser chiuso con muratura o elementi prefabbricati, intonacati o sigillati con qualsiasi metodo atto a garantire la loro chiusura ermetica.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

### **Art. 35. Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba di famiglia, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio LL.PP., limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.  
La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa

diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. Il deposito provvisorio può essere effettuato anche presso manufatti in concessione a parenti o conoscenti, che acconsentano a tale utilizzo gratuito provvisorio. Per tale forma di deposito nulla è dovuto al Comune, eccetto le spese di tumulazione e successiva traslazione.

#### **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

##### **Art. 36. Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali.

2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Servizio.

4. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dall'art. 41 che segue, provenienti dalle esumazioni ordinarie, qualora non vi sia specifica richiesta da parte di coloro che ne abbiano interesse, vengono raccolti e collocati nell'ossario comune.

Nel caso in cui, invece, parenti o coloro che ne abbiano interesse formulino apposita istanza, i resti di cui sopra sono raccolti in cassette di zinco aventi le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 36 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, da destinare a cellette ossario, loculi, tombe in concessione, o in altre aree consentite, previa corresponsione dell'apposita tariffa.

5. Il personale che esegue l'esumazione, sentito, per eventuali casi dubbi, il parere dell'Azienda Sanitaria, stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. Nel caso in cui si constati la non completa mineralizzazione, la fossa dovrà essere richiusa per il tempo ritenuto necessario a garantire la definitiva esumazione. Tale termine sarà annotato nel registro di cui all'art. 86. Il tempo di reinumazione viene stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.

6. Le esumazioni ordinarie richieste dai parenti o interessati, dopo 10 anni dall'inumazione, ma prima del ciclo normale di rotazione effettuato dal Comune, sono soggette al pagamento di una apposita tariffa.

##### **Art. 37. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del responsabile dell'ufficio preposto autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il responsabile dell'ufficio curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio ed all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

##### **Art. 38. Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile di Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare (salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria) solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e cioè da ottobre ad aprile di ogni anno.

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Azienda Sanitaria dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite senza l'intervento dell'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 12/2011.

#### **Art. 39. Estumulazioni**

1. Le estumulazioni sono soggette al pagamento di una apposita tariffa.
2. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
3. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
5. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà pubblicato all'albo pretorio ed esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dall'art. 41 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco con le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Sanità n.10/1998.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

#### **Art. 40. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie, eccetto quelle di cui al 6° comma del precedente art. 36, sono eseguite gratuitamente nei casi previsti dalla legge n. 26/2001.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, la tariffa è a carico dei soggetti che hanno richiesto il provvedimento all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 41. Raccolta delle ossa**

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario, loculi, tombe in concessione, o in altre aree consentite (cfr. art. 38 L.R. 21/10/2011 n. 12), tra le quali le fosse ad inumazione fino alla successiva rotazione, posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco aventi le caratteristiche di cui al punto 2 dell'art. 36 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed interrate con le modalità di cui al successivo art. 46, c. 6.
2. Nel caso di estumulazioni, qualora le salme si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassetta ossario. Ogni operazione e definitiva sistemazione dovranno essere comunque riportate nel registro di cui all'art. 86.



#### **Art. 42. Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Il recupero degli oggetti preziosi o ricordi personali deve comunque avvenire evitando mutilazioni o dissezioni del cadavere e previo adeguato trattamento di pulizia e decontaminazione da effettuarsi prima della consegna degli oggetti agli aventi diritto.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 43. Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con idonea documentazione, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile di Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **CAPO V CREMAZIONE**

#### **Art. 44. Crematorio**

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto autorizzato funzionante più vicino.

#### **Art. 45. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o, successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 o del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con l'iscrizione ad associazione cremazionista legalmente riconosciuta o con la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 3 della legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.
3. In mancanza di manifestazione di volontà scritta da parte del defunto, la volontà può essere manifestata dal coniuge o dalla parte dell'unione civile o dal convivente designato ex lege 76/2016 e, in difetto, dal

parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. La cremazione dei resti mortali è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune ove erano sepolti, previo assenso dei familiari aventi titolo, a norma dell'art. 3, c. 1, lett. g) della legge 130/2001.

5. Nel caso di irreperibilità dei familiari, la cremazione dei resti mortali è autorizzata dopo la pubblicazione di un avviso per 30 giorni all'albo pretorio. L'irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe dopo approfondite ricerche d'archivio.

#### **Art. 46. Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati l'urna è collocata nel cimitero in ossari/cinerari, loculi, tombe in concessione, o in altre aree consentite (cfr. art. 38 L.R. 21/10/2011 n. 12), tra le quali le fosse ad inumazione fino alla successiva rotazione, salvo si disponga per la collocazione in cinerario comune, con le modalità di cui al successivo comma 6.

3. Per la dispersione o consegna delle ceneri da cremazione si applica quanto previsto dal titolo IX della L.R. 21/10/2011 n. 12 e sue modifiche ed integrazioni

4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del comma precedente.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario o ossario comune.

6. È consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione

#### **Art. 47. Registro per la cremazione**

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'ufficio servizi demografici, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

Nel registro saranno annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato, espressa per iscritto dal cittadino residente nel comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

2. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

3. L'ufficio preposto dovrà avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro comune della Regione, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo comune di residenza.

4. Qualora il cittadino renda la dichiarazione prevista dagli articoli 41 e 42 della L.R. 12/2011, dovrà anche essere informato che la norma vale solo in regione Friuli Venezia Giulia.

5. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione dal registro.

#### **Art. 48. Affidamento dell'urna cineraria**

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate.

2. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.

3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria, iscrizione ad associazione cremazionista legalmente riconosciuta o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o un cimitero d'urne con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione, conservando l'urna in uno spazio idoneo e chiuso (nicchia, teca, vano, armadio, ecc.).
5. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.
8. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire controlli, a mezzo della Polizia Locale, da concordarsi con l'affidatario.
9. Per l'affidamento dell'urna non è dovuta alcuna tariffa.

#### **Art. 49. Dispersione delle ceneri**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale di stato civile di questo Comune per le persone decedute in questo Comune e subito cremate, o cremate dopo la dissepolitura dal cimitero di questo Comune o per le ceneri già conservate nel cimitero di questo Comune,
2. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista legalmente riconosciuta o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese dal coniuge e dai parenti di primo grado al Comune di decesso mediante dichiarazione sostitutiva.
3. Qualora la dispersione debba avvenire in Comune diverso da questo, l'autorizzazione può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione, ma solo se lo stesso è posto in Regione Friuli Venezia Giulia.
4. L'autorizzazione alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto, sempreché gli stessi siano posti in Regione Friuli Venezia Giulia.

#### **Art. 50. Modalità e luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:
  - a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
  - b) l'esecutore testamentario;
  - c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
2. In mancanza dei soggetti di cui al comma precedente, provvede alla dispersione il personale del cimitero. In questo Comune la dispersione è ammessa:
  - all'interno del Cimitero Comunale, per interrimento delle sole ceneri nell'apposita area per la dispersione, individuata nel Piano Regolatore Cimiteriale.
  - In aree private, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. L'operazione sarà effettuata all'aperto, con il consenso scritto dei proprietari e non potrà dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
3. È vietata la dispersione:
  - all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

#### **Art. 51. Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### **Art. 52. Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di idonei veicoli.

#### **Art. 53. Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
  - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 54. Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

#### **Art. 55. Epigrafi, Monumenti, Ornamenti, sulle Tombe nei campi comuni ed aree, loculi o cellette in concessione**

1. Sulle tombe nei campi comuni ed aree, loculi o cellette in concessione, possono essere poste, croci, fotografie, ornamenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati, per le vie brevi, di volta in volta dal responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero.
  2. Nei casi di inumazione, con la stessa procedura viene autorizzata, per le vie brevi, la posa di semplici manufatti atti a contenere provvisoriamente sui quattro lati la terra che copre la cassa, senza posa di copritomba o lapidi.
  3. Per l'installazione di lapidi e/o copritomba o la realizzazione di monumenti funebri entro o fuori terra, è necessario l'ottenimento di apposita autorizzazione edilizia. Con detta autorizzazione si approva altresì la posa di quanto riportato al 1° comma, purché contenuto nei grafici di progetto o nella relativa domanda.
  4. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
  5. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
  6. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
  7. Nella medesima lapide, copritomba o loculo, possono trovare sede anche epigrafi e fotografie di altri defunti, non relative all'ultima salma inumata o tumulata. Per la loro installazione dovrà essere rispettata la prassi di cui ai commi precedenti.
- Tali annotazioni e la relativa collocazione dei resti, dovrà essere riportata nel registro di cui all'art. 86.

#### **Art. 56. Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 57. Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

### **TITOLO III CONCESSIONI**

#### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 58. Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o per inumazione individuale privilegiata.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali;
  - b) sepolture per famiglie e collettività;
  - c) sepoltura in loculi sovrapposti realizzati dal Comune.
5. Il rilascio della concessione per l'utilizzo delle aree e/o dei manufatti è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi del D.L.vo n. 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - l'identificazione dell'area o del manufatto;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### **Art. 59. Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
  - a) in 40 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 40 anni per le cellette ossario e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 4° comma;
  - d) in 20 anni per le aree per inumazione in concessione, rinnovabili una sola volta per ulteriori 20 anni.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, in caso di mancata indicazione si fa riferimento alla data di versamento del canone concessorio.
4. È consentito il prolungamento di concessione, alla sua scadenza, per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti a raggiungere almeno i 20 anni di tumulazione. Per il prolungamento della concessione è dovuta una quota del canone stabilito in tariffa, così come segue:
$$q : n = Q + 20\% : N$$
laddove:
  - "q" è la quota di tariffa da corrispondere per il prolungamento della concessione;
  - "n" è il periodo in anni per il quale si intende prolungare la concessione;
  - "Q" è la quota intera di tariffa da corrispondere per una normale concessione, maggiorato del 20%;
  - "N" è il periodo in anni per una normale concessione.

#### **Art. 60. Modalità di concessione**

1. La concessione di loculi, cellette ossario, cinerari e aree per inumazione, per la sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a), dell'art. 58, è rilasciata esclusivamente per la tumulazione o

inumazione della salma, o la collocazione della cassetta contenente i resti, o dell'urna cineraria. La concessione può essere rilasciata a persona ancora in vita, solamente quando, oltre alla casistica di cui sopra, sia destinato al coniuge o ad altre persone aventi analoghi rapporti di convivenza o parentela fino al 3° grado e possieda i requisiti previsti dagli art. 28 e 29, che abbiano compiuto i 70 anni di età.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture o loculi disponibili nelle varie fasce di costo, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. Possono essere assegnati in concessione, contestualmente, due loculi, solamente nel caso in cui siano destinati a marito e moglie, o a soggetti aventi analoghi rapporti di convivenza.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'art. 58, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

#### **Art. 61. Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 60, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata a norma del T.U. n. 445/2000, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

9. All'interno di un singolo loculo, oltre al feretro, a richiesta degli aventi diritto, possono essere collocate delle cassette contenenti resti ossei provenienti da precedenti esumazioni o estumulazioni, di parenti o affini del concessionario, fino a capienza. Tale collocazione dovrà essere effettuata a cura della ditta incaricata dal Comune e potrà essere eseguita sia prima che dopo la tumulazione del feretro.

La posa di dette cassette dovrà essere riportata nel registro di cui all'art. 86.

#### **Art. 62. Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private e delle lapidi in campo comune spetta, rispettivamente, ai concessionari ed ai proprietari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla sola manutenzione

straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti ad eseguire la manutenzione ordinaria di loro competenza.

Nell'eventualità in cui il Comune debba eseguire anche gli interventi ordinari, ogni onere sarà addebitato, in metodo proporzionale, ai vari proprietari.

3. Ai singoli concessionari o proprietari delle lapidi spetta l'onere per la rimozione dei manufatti o parti di tomba necessarie per l'effettuazione delle varie operazioni cimiteriali. Al Comune spetta la sola rimozione e ricollocamento delle parti murarie atte alla chiusura dei loculi.

4. Nel caso in cui, per negligenza o ritardo grave, le rimozioni di cui al comma precedente vengano eseguite dal Comune, ogni onere conseguente sarà imputato ai singoli concessionari o proprietari.

Al Comune non sarà inoltre imputabile ogni eventuale danno conseguente ai lavori.

5. Agli stessi soggetti spetta, di norma, l'onere per l'eliminazione di tutti i manufatti alla scadenza dei termini di concessione o sepoltura.

#### **Art. 63. Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 58, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 74 ed alla esecuzione delle opere relative entro 3 anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Nel caso in cui detto termine non venga rispettato senza motivate ragioni, la concessione potrà essere revocata senza alcun rimborso.

### **CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Art. 64. Divisione, subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione nel D.P.R. n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 61 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 61, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.



9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 61, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state rilasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 65. Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o di famiglia a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a

1

-----  
2 x "N"

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 66. Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, alla restituzione del deposito cauzionale.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 67. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 58, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione del deposito cauzionale.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 68. Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di servizio competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 69. Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.60, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 63, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 62;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio.

#### **Art. 70. Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Responsabile del servizio competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 71. Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4. In seguito all'estinzione, ogni loculo o manufatto edile esistente, qualora non venga rimosso nei termini dagli interessati, diventerà di proprietà comunale e potrà essere nuovamente assegnato in concessione ad altri soggetti.

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI. IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 72. Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro formale domanda.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso per le vie brevi del Responsabile dell'ufficio competente.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 55 e 56 in quanto compatibili.

#### **Art. 73. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati con apposita autorizzazione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La realizzazione di singole lapidi e copri tomba è ammessa, previo ottenimento di apposita autorizzazione edilizia.  
Nei casi di inumazione, la posa di semplici manufatti atti a contenere provvisoriamente sui quattro lati la terra che copre la cassa, non è soggetta ad autorizzazione edilizia ma al solo permesso del responsabile dell'Ufficio.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza, di norma, è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del competente ufficio comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° e 3° comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione verbale del responsabile dell'ufficio competente, da annotare nel registro di cui all'art. 86.

#### **Art. 74. Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### **Art. 75. Recinzione aree – Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 76. Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico Comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### **Art. 77. Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico Comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'ufficio tecnico Comunale.

#### **Art. 78. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art. 79. Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'ufficio LL.PP. vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio LL.PP. del Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

#### **Art. 80. Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri**

1. Il personale del Cimitero, sia dipendente Comunale che dipendente da ditte concessionarie il servizio, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Art. 81. Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al 1° comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 82. Divieti**

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 83. Scadenziario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

#### **Art. 84. Mappa**

1. Presso gli uffici comunali, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

**Art. 85. Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

**Art. 86. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

**Art. 87. Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 86, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 85.

**Art. 88. Rifiuti**

1. Tutti i rifiuti dell'attività cimiteriale sono classificati rifiuti urbani così come previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e pertanto devono essere smaltiti nel rispetto del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.
3. I resti lignei di feretro, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, gli avanzi di indumento si devono considerare rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento in idoneo impianto, previa riduzione alle dimensioni occorrenti.

**CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI****Art. 89. Norma transitoria**

1. Per le concessioni di loculi, aree ad inumazione, cinerari/ossari e tombe di famiglia che risultino scadute e non rinnovate, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i concessionari o loro aventi causa possono provvedere al rinnovo della concessione, per un periodo di 20 anni decorrenti dalla data di scadenza. Il rinnovo è soggetto al pagamento della tariffa in vigore alla scadenza maggiorata degli interessi maturati.
2. In caso di mancato rinnovo il Comune provvederà a liberare il sepolcro, provvedendo ad inumare i cadaveri o i resti mortali, con spese a carico del concessionario o suoi aventi titolo.

#### **Art. 90. Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 91. Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 92. Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, spetta al dipendente responsabile incaricato dall'amministrazione Comunale.

#### **Art. 93. Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 89 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 94. Tariffe e diritti per servizi**

1. Uno schema tariffario comprendente tutti gli importi per diritti e servizi relativi al presente Regolamento sarà approvato a parte dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 95. Norme di rimando**

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, valgono le disposizioni riportate nella normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge regionale n. 12/2011 ed al Decreto Presidente Regione n. 172 del 28 agosto 2015.

#### **Art. 96. Contravvenzioni**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della L. 12/07/1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della L. 24/11/1981, n. 689, nonché dell'art. 51 della L. R. n. 12/2011 e ss.mm.ii..

#### **Art. 97. Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale.